



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**

AOO INGV

Protocollo Generale - U

N 0002692

del 27/02/2020



Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio
All'Ufficio Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi per il Coordinamento
delle Attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 28/2020 del 30/01/2020 - Allegato L al Verbale n. 01/2020 - concernente: "Convenzione tra l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Dott. Giovanni TORRE



Delibera n. 28/2020

Allegato L al Verbale n. 01/2020

Oggetto: Convenzione tra l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e, in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le Collaborazioni con soggetti esterni, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTA la Convenzione tra l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- CONSIDERATO che le Parti, con la presente Convenzione, realizzano una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione della sopra citata Convenzione avente a oggetto l'obiettivo di provvedere alla programmazione di efficaci interventi di conoscenza territoriale e alla valutazione e alla quantificazione del danno causato da eventi sismici al patrimonio culturale italiano;

ST
EA



- CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- VISTO il parere favorevole del Direttore di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema della Convenzione tra l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 30/01/2020

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE

TRA

Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, C.F. 80189810585, nella persona del dott. Luigi Ficacci, in qualità di Direttore, domiciliato per la carica in Roma in Via di San Michele 25, 00153 (di seguito denominato “**ISCR**”)

E

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, C.F. 06838821004, nella persona del Prof. Carlo Doglioni in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, via di Vigna Murata 605, 00143 (di seguito denominato “**INGV**”),

congiuntamente da ora denominati “**le Parti**”,

PREMESSO CHE:

- l'art. 118 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 42/2004) prevede che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzino, promuovano e sostengano, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;
- l'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 ha costituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e, all'art. 2 comma 1, 2 e 3, ne definisce le attività;
- l'INGV è l'ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), dedicato allo studio dei fenomeni geofisici, vulcanologici e ambientali;
- l'INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV ha compiti di monitoraggio e sorveglianza sismica e vulcanica del territorio italiano e sviluppa ricerche e attività in questi ambiti e nel settore ambientale anche in collaborazione con i centri di ricerca nazionali e internazionali; ricerche finalizzate alle conoscenze della struttura crostale dell'Italia, attraverso tecniche di geofisica di prospezione attiva e passiva;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come innovato dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, Codice della Protezione Civile;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 286/2016 del 27/4/2016, con il quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente dell'INGV;

ST
CA

- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, e in particolare dall'art. 2, comma 2, "... (omissis)... tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee d'indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica";
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare dall'art. 2, comma 2, lettera b) "... (omissis)... può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati";
- l'art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV stabilisce che "I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative";
- l'ISCR è organo tecnico dotato di autonomia speciale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, è afferente alla Direzione Generale Educazione e Ricerca ed espleta funzioni in materia di ricerca scientifica, progettazione, sperimentazione e verifica finalizzate agli interventi di conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, definendo norme tecniche e metodologiche per la progettazione ed esecuzione degli interventi ai fini della loro compatibilità con le esigenze di salvaguardia dei beni culturali;
- il D.M. 7/10/2008 prevede all'art.7 comma 1 lett. a) che l'ISCR promuova ed espleti le sue funzioni ai fini di tutela dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro o dei Direttori generali o regionali del Ministero, nonché Enti e soggetti pubblici e privati;
- l'ISCR, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 29 dicembre 2000 p. 441, come istituto centrale, svolge in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro;
- l'ISCR, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 5 giugno 2004 n.173, da rivedere con nuovo regolamento afferisce alla Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero per i beni e le attività cult e del Turismo, che promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione;
- sulla base della legge 84/90, l'ISCR è stato promotore e coordinatore del progetto Carta del Rischio del Patrimonio Culturale; nell'ambito di tale attività ha applicato sul territorio nazionale dei modelli e funzioni di danno sviluppate per descrivere la vulnerabilità dello stato di conservazione e sismica per i beni culturali;
- l'ISCR dal 2012, sulla base del Piano eGov 2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione che prevede un programma di intervento per l'innovazione digitale nel settore dei beni culturali, realizza l'interoperabilità tra i vari sistemi informativi dell'amministrazione attraverso il sistema Vincoli in rete (VIR);
- una fattiva interazione culturale e scientifica tra INGV e ISCR, i quali vantano, ognuno nei propri specifici settori, competenze che possono reciprocamente

completarsi, potrà comportare importanti vantaggi sul piano dello sviluppo delle tematiche di interesse comune e in particolare, ai fini di una efficace programmazione degli interventi di pianificazione e risanamento territoriali relativamente a pericolosità sia di origine sismica sia di natura idrogeologica;

- le Parti esprimono la comune volontà di proseguire nella collaborazione intrapresa al fine di concordare le attività secondo l'allegato tecnico che verrà predisposto dopo la firma della convenzione;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla norma a vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 (Oggetto)

Le Parti si impegnano ad attivare e disciplinare forme di collaborazione stabili che favoriscano l'impiego efficace ed efficiente delle risorse al fine di raggiungere fini comuni nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, con particolare riferimento alla programmazione di efficaci interventi di conoscenza territoriale, e alla valutazione e quantificazione del danno causato da eventi sismici al patrimonio culturale italiano.

Art.3 (Modalità di esecuzione delle attività)

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione e nel rispetto della normativa vigente, le Parti si impegnano a condividere competenze tecniche, risorse economiche e beni strumentali, anche attraverso il coinvolgimento di personale interno specializzato.

Saranno altresì garantiti: la possibilità di utilizzare la "Carta del Rischio del Patrimonio Culturale" e Vincoli in rete dell'ISCR come strumento di valutazione dei danni causati dagli eventi sismici alle opere d'arte; e lo scambio reciproco dei dati secondo metodologie di interoperabilità concordata tra l'INGV e l'ISCR.

Le Parti si impegnano inoltre a concorrere insieme alla partecipazione a bandi di ricerca per le attività concordate.

Art. 4 (Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte si uniformerà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 5 (Oneri economici)

La presente Convenzione non è a titolo oneroso.

In particolare, le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dalla presente Convenzione (spese di missione)..

Art. 6 (Responsabili)

I Responsabili della Convenzione sono rispettivamente:

- per INGV
- Per ISCR l'Arch. Maria Elena Corrado e il Dr Carlo Cacace.

Art. 7 (Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entrerà in vigore al momento della firma, avrà validità per cinque anni e non si intenderà tacitamente rinnovata.

Art. 8 (Divulgazione scientifica)

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività regolate dalla presente Convenzione, impegnandosi in tal caso a dichiarare che dati e acquisizioni provengono dalle attività svolte in seno alla collaborazione in oggetto.

I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato da entrambe le Parti.

Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente atto verranno definiti di comune accordo tra le Parti.

I risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto lo studio fermo restando l'obbligo a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

Le Parti assicurano la propria collaborazione nell'organizzazione di attività di valorizzazione, che promuovano e favoriscano la conoscenza della ricerca così come delle metodologie operate.

Art. 9 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarli a terzi e di utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, e di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Art. 10 (Proprietà intellettuale)

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente alla decorrenza della presente convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questa Convenzione è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza; lo stesso vale per qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di

ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

Art. 11 (Brevetti e risultati)

I risultati della collaborazione tra ISCR e INGV, ivi compresi eventuali brevetti, sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna parte da stabilire con apposite convenzioni, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 12 (Comunicazione e promozione)

Le Parti si impegnano a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e impostano la comunicazione e la promozione delle attività istituzionali e didattiche generate della loro collaborazione in modo da renderne evidenti identità e ruolo.

Le Parti si impegnano altresì a dedicare sforzi congiunti nella definizione e nell'implementazione di un'appropriata comunicazione nel rispetto dei rispettivi obiettivi e strategie istituzionali.

Qualsiasi attività di comunicazione e promozione, istituzionale o di singolo progetto, che tragga contenuti tematici, testuali e iconografici da quanto realizzato e ad ogni modo riferito alla presente Convenzione, o altresì coinvolga l'immagine istituzionale di ciascuna delle Parti, deve essere pianificata con appositi accordi.

Art. 13 (Risoluzione della Convenzione)

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 giorni mediante PEC.

Art. 14 (Integrazioni/accordi attuativi)

Le Parti si riservano di implementare le condizioni previste nella presente Convenzione, sottoscrivendo apposite integrazioni che ne entrano a fare parte come allegati e/o accordi attuativi.

Questi saranno inerenti a specifiche attività, singoli progetti di restauro, che saranno oggetto di collaborazione.

Il finanziamento dei singoli progetti sarà concordato tra le Parti in accordi separati; non saranno in nessun caso addebitate alle Parti voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate nonché disciplinate dai singoli progetti di intervento.

Art. 15 (imposta di bollo)

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16 (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'INGV in Roma, via di Vigna Murata n. 605; l'ISCR, in Roma, Via di San Michele n.25.

Art. 17 (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 18 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il foro di Roma.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 Legge 241 del 1990 e s.m.i.

Roma, li

ISCR

Il Direttore

INGV

il Presidente